

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2954}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

Scaglionamento dei termini per l'adeguamento tecnico
dell'attrezzatura dei panifici

Presentato alla Presidenza il 21 gennaio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante « norme sulla panificazione », oltre a regolare con nuovi criteri la concessione di licenze per lo esercizio dei panifici di nuovo impianto, disponeva che i panifici esistenti all'entrata in vigore della legge, autorizzati in base alle anteriori disposizioni e non rispondenti alle prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa, dovessero adeguarsi alle prescrizioni stesse entro i termini indicati nello stesso articolo 15 e precisamente:

tre anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

sei anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti; nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1.001 abitanti.

L'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 3 è esclusivamente di natura tecnica e consiste nella trasformazione del sistema di riscaldamento del forno di cottura da quello a legna a quello elettrico oppure indiretto e nella installazione dell'impastatrice meccanica.

Senonché alla scadenza del termine prescritto dal citato articolo 15 della legge per i panifici della prima categoria risultavano ancora non trasformati ben 16.000 panifici, co-

sicch  si riteneva opportuno, con legge 18 novembre 1959, n. 1005, prorogare il termine fino al 31 dicembre 1961.

Successivamente, in concomitanza con la scadenza del secondo termine, attraverso una apposita indagine, veniva accertato che dovevano essere trasformati ancora 10.500 impianti. In relazione a tale accertamento e all'opportunit  di consentire l'adeguamento degli impianti di panifici alle nuove norme, con legge 16 aprile 1962, n. 186, i due termini venivano prorogati al 31 dicembre 1965, ferma restando la scadenza al 25 settembre 1965 del terzo termine previsto dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Nell'anno 1965, pertanto, tutti i termini anzidetti sono scaduti. Per , da una ulteriore indagine effettuata attraverso le Camere di commercio, industria ed agricoltura,   risultato che circa 7.900 impianti debbono essere ancora trasformati e di questi la maggior parte risulta installata sia in centri disagiati, nei quali un provvedimento di chiusura renderebbe estremamente difficoltoso l'approvvigionamento del pane, sia in centri ove si presentano, per varie ragioni, situazioni aziendali di pesantezza, tali da rendere particolarmente gravoso l'adeguamento degli impianti medesimi.

Parallelamente, tenuto conto del ritmo dell'industria produttrice di forni meccanici a riscaldamento indiretto e macchinari specifici, sarebbe opportuno consentire una ulte-

riore graduazione nelle trasformazioni, in maniera di dare la possibilit  all'industria stessa di non alterare anormalmente il proprio ritmo produttivo e, nello stesso tempo, di mettere in condizioni le aziende di panificazione, che non hanno potuto ancora trasformare i propri impianti per le ragioni anzidette, di adeguare i propri impianti senza essere costrette a chiudere o ad agire sul mercato con una richiesta tale da alterarne la situazione di equilibrio.

Per le suesposte considerazioni,   stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede la seguente graduazione delle scadenze dei termini di cui trattasi:

fino al 31 dicembre 1966, per gli impianti situati in centri con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

fino al 31 dicembre 1967, per quelli situati in centri con popolazione da 1.001 a tre mila abitanti;

fino al 31 dicembre 1968 per quelli situati in centri con popolazione inferiore ai 1.001 abitanti.

Si ritiene, pertanto, che con l'applicazione — in termini inderogabili — di tale scaglionamento, oltre a dar tempo di espletare ogni eventuale procedura di finanziamento in favore dei titolari degli impianti soggetti a trasformazione, possa venire avviato a definitiva sistemazione il problema dell'adeguamento tecnico delle attrezzature delle aziende di panificazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento degli impianti dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1966 e 31 dicembre 1967, rispettivamente, per i panifici situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti.

È altresì prorogato al 31 dicembre 1968 il termine fissato dall'articolo 15, primo comma, della legge 31 luglio 1956, n. 1002, per i panifici situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1.001 abitanti.

ART. 2.

Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese, che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno più esercitare la loro attività.

L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo 44 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza.